

M 16607122

**ORIGINALE**



**ESENTE**

Oggetto

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**TERZA SEZIONE CIVILE**

**OPPOSIZIONE  
ESECUZIONE P.A.**  
Confisca antimafia di  
quote societarie -  
Conseguenze  
processuali

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Raffaele FRASCA - Presidente -
- Dott. Luigi Alessandro SCARANO - Consigliere -
- Dott. Lina RUBINO - Consigliere -
- Dott. Francesca FIECCONI - Consigliere -
- Dott. Stefano Giaime GUIZZI - Rel. Consigliere -

**R.G.N. 5106/2019**

Cron. 16607

Rep.

Ud. 25/01/2022

PU

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 5106-2019 proposto da:

(omissis) SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA,  
Via dei Portoghesi 12, presso Avvocatura Generale dello Stato, che  
lo rappresenta e difende;

**- ricorrente -**

**contro**

(omissis) A RL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in  
(omissis) presso lo studio legale (omissis)  
(omissis), rappresenta e difesa dall'avvocato (omissis);

**- controricorrente -**

**nonché contro**

2022  
129

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-DIPARTIMENTO DELLA  
PROTEZIONE CIVILE E UNITÀ TECNICA AMMINISTRATIVA;  
COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO EMERGENZA  
RIFIUTI;

**- intimati -**

avverso la sentenza n. 3482/2018 della CORTE D'APPELLO di  
NAPOLI, depositata il 12/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  
25/01/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.  
GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA;

udito l'Avvocato (omissis) .

### **FATTI DI CAUSA**

1. La società (omissis) S.r.l. in liquidazione, rappresentata e  
difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, ricorre, sulla base di un  
unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 3482/18, del 12  
luglio 2018, della Corte di Appello di Napoli, che - accogliendo il  
gravame della (omissis) a r.l., in liquidazione, avverso la  
sentenza n. 221/13, del 25 marzo 2013, del Tribunale di Santa Maria  
Capua Vetere - ha revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore  
dell'odierna ricorrente, per sopravvenuto difetto di legittimazione  
della creditrice ingiungente.



2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente, oggi in  
liquidazione, di aver svolto, in passato, attività di realizzazione e  
gestione di impianti per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento  
di rifiuti (nonché per la commercializzazione dei prodotti derivati dai  
suddetti processi metodologici e tecnologici), avvalendosi, tra l'altro,  
di un impianto sito in (omissis) . Riferisce, altresì,  
che, in forza di una serie di ordinanze adottate dal Commissario

straordinario di Governo per l'emergenza rifiuti in Campania, venivano ivi convogliati, in particolare presso un invaso ex cava di Tufo denominata (omissis), diversi quantitativi di frazione secca di rifiuto tritovagliato, proveniente da impianti tutti facenti capo alla (omissis) .

Vantando, dunque, verso quest'ultima un credito - per prestazioni di raccolta, stoccaggio e smaltimento rifiuti - di € 10.626.263,84, (omissis) conseguiva, dalla sezione di Aversa del Tribunale sammaritano, il suddetto provvedimento monitorio, fatto oggetto di opposizione, da parte di (omissis) , innanzi al medesimo ufficio giudiziario.

Radicato il giudizio ex art. 645 cod. proc. civ., nelle more del quale la convenuta opposta rinunciava al pagamento di alcuni importi, così riducendo la propria pretesa, l'adito giudicante - previa revoca dell'opposto provvedimento monitorio - quantificava il residuo credito in € 6.582.109,41, oltre interessi dalla domanda al saldo, dichiarandosi, invece, territorialmente incompetente rispetto alla domanda di manleva proposta dall'attrice opponente nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Struttura Commissariale Emergenza Rifiuti.

Esperito gravame dall'attrice in opposizione, il giudice di appello lo accoglieva, dichiarando il difetto di legittimazione della creditrice ingiungente. E ciò sul presupposto che - in ragione dell'avvenuta confisca del 100% delle quote societarie di (omissis), nell'ambito del procedimento ex art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, instaurato in danno dell'amministratore (omissis) , confisca in forza della quale la società era posta in liquidazione ai sensi dell'art. 48, comma 8, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cd. "Codice Antimafia") - si sarebbe determinato un fenomeno assimilabile ad un acquisto a titolo originario in capo all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Evenienza, questa, che



impedisce, anche ai sensi dell'art. 1, comma 194, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'applicazione dell'art. 111 cod. proc. civ.

3. Avverso la pronuncia della Corte partenopea ricorre per cassazione la <sup>(omissis)</sup>, sulla base – come detto – di un unico motivo.

3.1. Esso denuncia – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 110 e 111 cod. proc. civ., oltre che dell'art. 1 e ss. della legge n. 575 del 1965, nonché degli artt. da 194 a 207 della legge n. 228 del 2012.

Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ritiene che l'ablazione, da parte dello Stato, di quote di partecipazione del capitale sociale (nella specie, di <sup>(omissis)</sup>) abbia determinato l'applicazione dell'art. 1, commi da 194 a 207, della legge n. 228 del 2012, nel senso che l'acquisto a titolo originario, libero da pesi e oneri, abbia come conseguenza l'impossibilità per la società di proseguire giudizi instaurati a tutela dei propri crediti.

Per contro, sul presupposto che "la confisca definitiva a titolo originario non è della società, ma solo del suo assetto proprietario", sicché "la società non è in alcun modo mutata e pertanto può, quale persona giuridica identica a quella che ha chiesto il decreto ingiuntivo per cui è causa, continuare a stare in giudizio", il ricorrente assume l'erroneità della decisione e, soprattutto, la non conferenza del precedente di questa Corte richiamato dal giudice di appello (Cass. Sez. 6-2, ord. 18 maggio 2017, n. 12586), relativo all'ipotesi di azioni poste a tutela del diritto di proprietà di un immobile confiscato.

Per l'ipotesi di accoglimento del ricorso, ai fini di un'eventuale decisione, nel merito, da parte di questa Corte, la ricorrente ribadisce, infine, le difese già svolte nei precedenti gradi di giudizio.



4. La (omissis) a r.l., in liquidazione, ha resistito all'avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità, ovvero, in subordine, il rigetto.

Conclusioni che essa rassegna non senza aver previamente evidenziato che l'amministratore di (omissis), il citato (omissis), risulta essere stato condannato – con pronuncia della Corte di Assise presso il Tribunale di Napoli del 16 luglio 2016 – alla reclusione per venti anni, per i reati di disastro ambientale, avvelenamento doloso delle acque, truffa ai danni dello Stato e associazione mafiosa, essendosi in quella sede accertata anche la falsità ideologica dell'ordinanze commissariali in esecuzione delle quali l'odierna controricorrente assume di aver conferito i rifiuti a (omissis)

Su tali basi, dunque, essa evidenzia di aver sempre eccepito – eccezione reiterata anche nella presente sede di legittimità – la nullità, per l'illiceità dell'attività consistente nel conferimento dei rifiuti nella discarica abusiva (omissis)', del rapporto contrattuale posto a fondamento del credito azionato, da controparte, in via monitoria.

5. Con atto del 17 giugno 2019 (depositato presso la cancelleria di questa Corte il giorno 19 giugno), l'Avvocatura Generale dello Stato ha fatto pervenire una dichiarazione con cui afferma che "è da considerarsi errata l'indicazione della parte difesa", giacché quella "corretta" è da intendersi riferita all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

6. La controricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni.

7. Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.



## RAGIONI DELLA DECISIONE

8. Il ricorso va accolto, per le ragioni di seguito illustrate.

8.1. In via preliminare, tuttavia, occorre rilevare l'assoluta irrivalenza – tale da comportare che la stessa debba ritenersi "*tamquam non esset*" – della dichiarazione con cui, l'Avvocatura Generale dello Stato, ha affermato che "è da considerarsi errata l'indicazione della parte difesa", giacché quella "corretta" sarebbe da intendere come riferita all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (d'ora in poi, "Agenzia").

Non è, infatti, nella disponibilità di un difensore operare rettifiche o correzioni in ordine all'identificazione delle parti del giudizio.

Inoltre, che la parte ricorrente debba identificarsi, nella specie, nella società (omissis) – venendo in rilievo l'Agenzia solo quale soggetto gestore della stessa – è quanto emergerà dalla disamina del motivo di impugnazione.



8.2. Difatti, la censura che investe la sentenza impugnata, per aver ritenuto sussistente, nel caso in esame, un fenomeno successorio a titolo originario (ostativo all'applicazione dell'art. 111 cod. proc. civ.), risulta fondata.

Sul punto, invero, occorre muovere dalla constatazione che – nell'ipotesi che occupa – la confisca non ha investito la proprietà di un immobile (dove le conseguenze che, in relazione all'esercizio delle azioni a tutela del diritto dominicale, la giurisprudenza di questa Corte ha inteso trarre; cfr. Cass. Sez. 6-2, ord. 18 maggio 2017, n. 12586, Rv. 644278-01), bensì la totalità delle partecipazioni societarie della (omissis)

Di conseguenza, il provvedimento adottato ha determinato il subentro dello Stato nella titolarità di tutte le quote sociali e, dunque, della compagine sociale per l'intero. È, pertanto, lo Stato, tramite l'attività gestoria dell'Agenzia, a porsi quale "*dominus*" della società (la quale non scompare affatto, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte partenopea), e, dunque, a disporre circa il modo di amministrarla, anche con riferimento la sua rappresentanza legale.

Del resto, questa Corte ha già affermato – ancorché con riferimento a diversa tematica, ovvero quella dell'azione di responsabilità, prevista dagli artt. 2476 e 2407 cod. civ., esercitata nei confronti degli amministratori e dei sindaci di società le cui quote di partecipazione siano state oggetto di confisca antimafia – che il "bene confiscato", allorché costituito dalla "quota rappresentativa dell'intero capitale sociale", passa, per legge, "in proprietà dello Stato e viene, del pari in forza di norme imperative di legge, gestito mediante l'ANADC, Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con compiti specifici" (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 5 gennaio 2022, n. 191, Rv. 663897-01). Si tratta, all'evidenza, "non di una ipotesi di un ordinario intervento dello Stato nell'economia, ma *ope legis* ed «imposto» nell'ambito delle misure di repressione della criminalità organizzata di stampo mafioso, le quali prevedono la confisca definitiva e la gestione delle partecipazioni da parte dell'Agenzia", e ciò "avendo il legislatore ritenuto necessario un gestore nazionale e specializzato, munito di competenze professionali ed autonomia organizzativa, al fine della gestione efficiente del bene dinamico e non reputando sufficiente la gestione ordinaria propria di un patrimonio statico" (cfr., sempre in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. n. 191 del 2022, *cit.*).

Lo Stato, dunque, "interviene non già quale soggetto imprenditore che si sostituisce al precedente titolare al fine della



intrapresa economica nell'ambito di un ordinario scambio di titolarità azionaria, ma solo ed unicamente al fine di evitare la disgregazione del patrimonio aziendale, per il tempo necessario a che si realizzi una delle destinazioni prefissate dal legislatore"; l'interesse tutelato è, pertanto, "l'ordine pubblico: ciò che rende la proprietà dello Stato e la gestione dell'Agenzia differente dalla partecipazione dello Stato nell'economia con una holding pubblica" (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. n. 191 del 2022, *cit.*).

Il soggetto, dunque, resta il medesimo, vale a dire la società, cambiando, invece, la "mano" che lo guida, giacché è "la condizione giuridica del bene confiscato" quella che "muta", e ciò "in ragione della «impronta rigidamente pubblicistica» che dovrà caratterizzare la condizione giuridica e la destinazione dei beni confiscati" (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. n. 191 del 2022, *cit.*), qualunque ne sia la natura, e dunque anche quando si tratti di partecipazioni societarie.

Quanto, poi, alla rappresentanza processuale della società, poiché è l'Agenzia – come detto – a porsi come gestore delle quote di partecipazione sociale acquisite alla "mano" statale, trova applicazione l'art. 8 del decreto-legge 4 febbraio 2010, convertito in legge 31 marzo 2010, n. 50, secondo cui all'Agenzia "si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche nella rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611".

8.3. Tanto premesso, dunque, deve ribadirsi che la Corte territoriale ha errato nel ravvisare, nel presente caso, un acquisto a titolo originario.

Ricorre, invece, il diverso fenomeno costituito dal mutamento della titolarità delle quote societarie, restando la compagine sociale – sebbene gestita dall'Agenzia – immutata nella sua soggettività





giuridica, ovvero nella sua idoneità a porsi come autonomo centro di interessi, risultando quindi non conferente il riferimento – contenuto nella sentenza impugnata – alla giurisprudenza di questa Corte relativa alla confisca di beni immobili.

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va, pertanto, cassata, rinviando la causa alla Corte di Appello di Napoli, in diversa sezione e composizione, per la decisione nel merito (oltre che sulle spese anche del presente giudizio), giudizio nell'ambito del quale potranno trovare spazio tutte le questioni poste dall'attenzione di questa Corte dalla controricorrente, ivi compresa quella della nullità, per illiceità, del contratto fonte del credito azionato in via monitoria, questioni nella presente sede non scrutinabili.

Difatti, il rilievo officioso della nullità – pur consentito in ogni stato e grado del processo, non solo quando oggetto del giudizio sia un'impugnativa negoziale (Cass. Sez. Un., sent. 12 dicembre 2014, n. 26242, Rv. 633504-01), ma anche quando sia fatto valere un inadempimento contrattuale (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 30 giugno 2016, n. 12996, Rv. 640305-01) – incontra, innanzi a questa Corte, "il limite del divieto degli accertamenti di fatto, sicché nel giudizio di cassazione la nullità è rilevabile solo se siano acquisiti agli atti tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza" (Cass. Sez. 2, ord. 29 luglio 2019, n. 20438, Rv. 654889-01; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, ord. 13 febbraio 2020, n. 3556 e Cass. Sez. 3, ord. 9 novembre 2020, n. 25084, entrambe non massimate).




### **PQM**

La Corte accoglie il ricorso è cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Napoli, in diversa sezione e composizione, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese anche del presente giudizio.

Così deciso in Roma, all'esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 25 gennaio 2022.


Il Consigliere estensore

Stefano Giaime GUIZZI



Il Presidente

Raffaele FRASCA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi ..... 23 MAG. 2022



Il Funzionario Giudiziario  
Luca PASQUETTI

